

Giovedì 9 luglio 2015

P8_TA(2015)0267

Livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di incidente nucleare *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (COM(2013)0943 — C7-0045/2014 — 2013/0451(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — prima lettura)

(2017/C 265/42)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0943),
 - visti gli articoli 31 e 32 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0045/2014),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 marzo 2014 ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0176/2015),
1. approva la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di modificare la proposta di conseguenza, conformemente all'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P8_TC1-COD(2013)0451

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva [Em. 1]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato ~~che istituisce la Comunità~~ **sul funzionamento dell'Unione** europea ~~dell'energia atomica~~, in particolare gli ~~articoli 31 e 32~~ **articolo 168, paragrafo 4, lettera b), e 32 l'articolo 114**, [Em. 2]

⁽¹⁾ GU C 226 del 16.7.2014, pag. 68.

Giovedì 9 luglio 2015

vista la proposta della Commissione europea, ~~elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri~~⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽²⁾

~~visto il parere del Parlamento europeo~~⁽³⁾ **deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria**⁽⁴⁾, [Em. 3]

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva ~~96/29~~ **2013/59/Euratom** del Consiglio⁽⁵⁾ stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione ~~sanitaria della popolazione e dei lavoratori~~ contro i pericoli derivanti ~~dalle~~ **dall'esposizione alle** radiazioni ionizzanti. [Em. 4]
- (1 bis) **Ai sensi dell'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione occorre garantire un elevato livello di protezione della salute umana.** [Em. 5]
- (2) A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di Chernobyl, sono stati immesse nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che, in numerosi paesi europei, hanno contaminato i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello significativo sotto ~~il~~ **un** profilo sanitario. ~~Sono, causando malattie potenzialmente letali e problemi di salute. Un alto livello di contaminazione radioattiva persiste tuttora. Dato che il materiale radioattivo rilasciato ha contaminato l'aria, l'acqua, il suolo e la vegetazione, sono~~ state adottate misure al fine di garantire che taluni prodotti agricoli ~~siano~~ **venissero** introdotti nell'Unione soltanto secondo modalità comuni ~~che tutelino~~ **volte a tutelare** la salute dei consumatori, ~~preservino~~ **preservando** l'unicità del mercato e ~~impediscono~~ **impedendo** deviazioni di traffico. [Em. 6]
- (2 bis) **Gli Stati membri sono responsabili del monitoraggio della conformità con i livelli stabiliti nel presente regolamento, in particolare attraverso la sorveglianza delle norme di sicurezza relative ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali. L'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE prevede l'adozione di misure comuni nel settore veterinario il cui obiettivo primario sia la protezione della salute umana. Inoltre, l'articolo 114 TFUE prevede un appropriato livello di armonizzazione per garantire che il mercato interno possa funzionare in modo corretto.** [Em. 7]
- (2 ter) **È dimostrato che dosi più elevate di radiazioni hanno un effetto nocivo e distruttivo sulle cellule del corpo e possono causare il cancro.** [Em. 8]
- (2 quater) **È importante fissare soglie basse per i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva nei prodotti alimentari al fine di tenere conto della dose cumulativa più elevata provocata dai prodotti alimentari contaminati consumati in un periodo esteso di tempo.** [Em. 9]
- (3) Il regolamento (Euratom) n. 3954/87⁽⁶⁾ del Consiglio, modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89⁽⁷⁾ del Consiglio fissa livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva da applicare a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa dar luogo a una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali. Questi livelli massimi ammissibili sono ancora in linea con i più recenti pareri scientifici disponibili a livello internazionale

⁽¹⁾ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁽²⁾ GU C del, pag.

⁽³⁾ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 e posizione del Consiglio del ...

⁽⁵⁾ Direttiva ~~96/29~~ **2013/59/Euratom** del Consiglio, del ~~13 maggio 1996~~ **5 dicembre 2013**, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione ~~sanitaria della popolazione e dei lavoratori~~ contro i pericoli derivanti ~~dalle~~ **dall'esposizione alle** radiazioni ionizzanti, **e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom** (GU L ~~159~~ **13** del ~~29.6.1996~~ **17.1.2014**, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11).

⁽⁷⁾ Regolamento (Euratom) n. 2218/89 del Consiglio del 18 luglio 1989 recante modifica del regolamento (Euratom) n. 3954/87 che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1).

Giovedì 9 luglio 2015

e dovrebbero essere rivisti e aggiornati periodicamente per tenere conto delle nuove prove scientifiche. I livelli massimi ammissibili di cui agli allegati da I a III sono stati rivisti e sono definiti nella pubblicazione n. 105 sulla protezione radiologica a cura della Commissione internazionale. Essi si basano in particolare su un livello di riferimento di 1 mSv all'anno di aumento della dose individuale ingerita e presuppongono che il 10 per cento dei prodotti alimentari consumati annualmente sia contaminato. [Em. 10]

- (4) Dopo l'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli ~~di intervento negli alimenti~~ **soglia** applicabili in Giappone **per gli alimenti**. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo sono state adottate misure che imponevano condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari dal Giappone o da esso provenienti, conformemente al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. **È opportuno altresì predisporre misure per monitorare e minimizzare il rischio di consumo di prodotti alimentari provenienti da altri paesi colpiti dalla ricaduta radioattiva di un incidente nucleare verificatosi in un altro paese.** [Em. 11]
- (5) È necessario istituire un sistema che consenta ~~alla Comunità europea dell'energia atomica~~ **all'Unione**, in caso di incidente nucleare o di altro caso di emergenza radiologica che possa dar luogo o che abbia dato luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva onde ~~proteggere la popolazione~~ **garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica.** [Em. 12]
- (6) I livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dovrebbero applicarsi ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali originari dell'Unione o importati da paesi terzi, in funzione dell'ubicazione e delle circostanze dell'incidente nucleare o dell'emergenza radiologica, **tenendo conto dell'effetto della radiazione naturale e cumulativa lungo la linea ascendente della catena alimentare. È opportuno attuare revisioni periodiche di tali livelli.** [Em. 13]
- (7) La Commissione deve essere informata di ogni incidente nucleare o della registrazione di livelli insolitamente elevati di radioattività in virtù della decisione del Consiglio 87/600/Euratom⁽¹⁾ o in applicazione della convenzione dell'AIEA sulla rapida notificazione di un incidente nucleare, del 26 settembre 1986.
- (8) Per tener conto del fatto che le abitudini alimentari dei lattanti durante i primi sei mesi di vita possono variare notevolmente e delle incertezze relative al metabolismo dei lattanti durante il secondo semestre di vita, è opportuno prorogare l'applicazione dei livelli massimi ammissibili ridotti per i prodotti alimentari destinati ai lattanti ai primi 12 mesi di età. **Per quanto concerne le donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento dovrebbero essere applicati livelli massimi ammissibili ridotti per i prodotti alimentari.** [Em. 14]
- (9) Per facilitare l'adeguamento dei livelli massimi ammissibili, in particolare per quanto attiene alle conoscenze scientifiche **e ai progressi scientifici a livello internazionale**, è opportuno che ~~le procedure per la fissazione dei livelli massimi consentiti prevedano la consultazione del gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato~~ **la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una nuova proposta per adattare i livelli massimi ammissibili.** [Em. 15]
- (9 bis) **Per facilitare l'adeguamento dei livelli massimi ammissibili, dovrebbero essere introdotte procedure per la consultazione periodica di esperti. È opportuno che la Commissione istituisca un gruppo di esperti sulla base di criteri scientifici ed etici. La composizione del gruppo dovrebbe essere resa pubblica dalla Commissione, analogamente alle dichiarazioni di interessi dei membri. Ai fini dell'adeguamento dei livelli massimi ammissibili, la Commissione dovrebbe consultare altresì gli esperti di organismi internazionali attivi nel settore della radioprotezione.** [Em. 16]
- (9 ter) **Il gruppo di esperti dovrebbe esaminare anche l'effetto cumulativo della contaminazione radioattiva.** [Em. 17]

⁽¹⁾ Decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76).

Giovedì 9 luglio 2015

- (9 quater) ***I livelli massimi ammissibili dovrebbero essere resi pubblici ed essere rivisti periodicamente al fine di tenere in debito conto i più recenti progressi e pareri scientifici disponibili attualmente a livello internazionale, rispecchiare l'esigenza di rassicurare il pubblico e fornire allo stesso un livello elevato di protezione ed evitare divergenze nelle prassi normative internazionali.*** [Em. 18]
- (10) Per garantire che i prodotti alimentari e gli alimenti per animali che presentano un livello massimo di contaminazione superiore a quanto consentito non siano immessi in commercio nell'Unione europea, è opportuno che tali livelli siano soggetti a controlli ~~adeguati~~ ***approfonditi da parte degli Stati membri e della Commissione; è opportuno che siano applicate penali per il mancato rispetto e che il pubblico ne sia informato.*** [Em. 19]
- (10 bis) ***Le norme per verificare il rispetto delle misure destinate a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi di contaminazione per le persone o gli animali sono stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio*** ⁽¹⁾. [Em. 20]
- (11) Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento sotto il profilo dell'applicabilità dei livelli massimi ammissibili prestabiliti. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (12) Per l'adozione di atti che rendano applicabili i livelli massimi ammissibili prestabiliti di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame. ***In caso di incidente nucleare o in qualsiasi altra emergenza radioattiva, è tuttavia necessario tenere debitamente conto delle circostanze e delle condizioni specifiche di ogni incidente, stabilendo di conseguenza una procedura che consenta di ridurre rapidamente tali livelli massimi ammissibili prestabiliti e, qualora sia indispensabile, permetta di introdurre livelli massimi ammissibili per altri radionuclidi (in particolare il tritio) interessati dall'incidente, con l'obiettivo di garantire il più alto livello possibile di protezione della popolazione. La misura e i livelli massimi dovrebbero essere comunicati immediatamente alla popolazione.*** [Em. 21]
- (12 bis) ***La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio*** ⁽³⁾. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro rappresentanti in seno a detto comitato abbiano conoscenze sufficienti in materia di protezione radiologica. [Em. 22]
- (13) Ove, in casi debitamente giustificati connessi a taluni casi di emergenza radiologica che possano causare o abbiano causato una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, sussistano imperativi motivi d'urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. ***La misura e i livelli massimi dovrebbero essere comunicati immediatamente alla popolazione.*** [Em. 23]
- (13 bis) ***L'adozione dei livelli massimi ammissibili in virtù del presente regolamento dovrebbe basarsi sui requisiti di protezione per le fasce della popolazione che presentano le maggiori criticità e vulnerabilità, in particolare per quanto concerne i bambini e le persone ubicate in aree geografiche isolate o che praticano un'agricoltura di sussistenza. I livelli massimi ammissibili dovrebbero essere gli stessi per tutta la popolazione e dovrebbero basarsi sui livelli più bassi.*** [Em. 24]

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Giovedì 9 luglio 2015

- (13 ter) *Quando i prodotti alimentari o gli alimenti per animali originari dell'Unione o importati da paesi terzi costituiscono un serio rischio per la salute umana o animale o per l'ambiente, è opportuno che la Commissione adotti, mediante atti di esecuzione, misure supplementari in linea con il regolamento (CE) n. 178/2002, al fine di garantire un elevato livello di protezione per la salute umana e animale. È opportuno, se possibile, che i livelli massimi ammissibili applicabili e le misure di emergenza supplementari siano stabiliti in un unico regolamento di esecuzione. [Em. 25]*
- (13 quater) *Nell'elaborazione o nella revisione degli atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe tenere conto principalmente delle seguenti circostanze: ubicazione, natura ed entità dell'incidente nucleare o di qualsiasi altra causa di emergenza radiologica; natura ed entità del rilascio di sostanze radiologiche nell'aria, nell'acqua o nel suolo, così come nei prodotti alimentari e negli alimenti per animali, sia all'interno che all'esterno dell'Unione; i rischi della contaminazione radiologica effettiva o potenziale di prodotti alimentari e alimenti per animali e le conseguenti dosi di radiazioni; il tipo e la quantità di prodotti alimentari e alimenti per animali contaminati che possono raggiungere il mercato dell'Unione e i livelli massimi ammissibili per i prodotti alimentari e gli alimenti per animali contaminati in paesi terzi. [Em. 26]*
- (13 quinquies) *In caso di incidente nucleare o di emergenza radioattiva che comportino l'applicazione dei livelli massimi ammissibili, è opportuno che la pubblico sia informato sui livelli in vigore, sia da parte della Commissione che di ogni Stato membro. Inoltre, è opportuno che il pubblico sia informato in merito ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali che sono suscettibili di presentare una maggiore concentrazione di radioattività. [Em. 27]*
- (13 sexies) *È opportuno che il rispetto dei livelli massimi ammissibili sia sottoposto ad adeguati controlli e che siano introdotte sanzioni per l'esportazione, l'importazione o la vendita intenzionale di prodotti alimentari che presentano un livello di contaminazione superiore ai livelli massimi ammissibili, [Em. 28]*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari, come specificato nell'allegato I; i livelli massimi ammissibili nei prodotti alimentari secondari come specificato nell'allegato II e i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva degli alimenti per animali, come specificato all'allegato III, che possono essere immessi sul mercato, a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa causare o abbia causato una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, e le modalità per rendere applicabili questi livelli massimi consentiti. [Em. 54]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «prodotto alimentare», ogni sostanza o prodotto, ~~trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani, incluse le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, volutamente incorporata nei prodotti alimentari nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento, i «prodotti alimentari» non comprendono: di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002.~~
 - a) ~~gli alimenti per animali;~~
 - b) ~~gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;~~
 - c) ~~i vegetali prima della raccolta;~~

Giovedì 9 luglio 2015

- d) ~~i prodotti medicinali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;~~
- e) ~~i prodotti cosmetici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;~~
- f) ~~il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;~~
- g) ~~le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;~~
- h) ~~residui e contaminanti.~~ [Em. 29]
- 2) ~~Per «prodotti alimentari secondari» si intendono i prodotti alimentari di relativa importanza dietetica che rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo alimentare della popolazione.~~ [Em. 55]
- 3) ~~Per «alimenti per animali», si intende ogni sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato all'alimentazione per via orale degli animali~~ **di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002.** [Em. 30]
- 4) ~~Per «immissione in commercio» si intende la detenzione di prodotti alimentari o di alimenti per animali a fini di vendita, compresa l'offerta a fini di vendita, o altre forme di cessione, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita, la distribuzione e altre forme di cessione~~ **un'operazione che corrisponda alla definizione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002.** [Em. 31]
- 4 bis) **Per «materiali a contatto con prodotti alimentari/alimenti per animali» si intendono imballaggi e altri materiali destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.** [Em. 32]
- 4 ter) **Per «emergenza radiologica» si intende un evento inconsueto che implichi una sorgente di radiazioni e richieda un intervento immediato per mitigare qualsiasi seria minaccia per la salute o la sicurezza, o qualsiasi conseguenza negativa per la qualità della vita, per le cose o per l'ambiente, o il quale rappresenti un pericolo che potrebbe condurre a siffatte conseguenze negative.** [Em. 33]

Articolo 2 bis

Non sono autorizzate le pratiche che consistono nel miscelare prodotti alimentari che presentano concentrazioni superiori a quelle consentite dalle norme sui livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva nei prodotti alimentari e negli alimenti per animali con prodotti alimentari non contaminati o lievemente contaminati, in modo da ottenere un prodotto che rispetti le norme di cui al presente regolamento. [Em. 34]

Articolo 3

1. La Commissione, qualora riceva — in particolare in virtù del sistema della Comunità europea dell'energia atomica per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radioattiva o in base alla convenzione dell'AIEA del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare — comunicazione ufficiale di incidenti o di qualsiasi altro evento di emergenza radioattiva ~~comprovante che i livelli massimi ammissibili per i prodotti alimentari, i prodotti alimentari secondari e gli alimenti per animali possono essere raggiunti o sono stati raggiunti~~ **che dia luogo a una contaminazione di prodotti alimentari e di alimenti per animali**, adotta immediatamente, **nel più breve tempo possibile**, se le circostanze lo esigono, un regolamento che rende applicabili detti livelli massimi ammissibili **atto di esecuzione stabilendo i livelli massimi ammissibili di radioattività che non potranno essere superiori a quelli previsti negli allegati del presente regolamento.** Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2. [Em. 35]

⁽¹⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

⁽³⁾ Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26).

Giovedì 9 luglio 2015

1 bis. *I livelli massimi ammissibili sono resi pubblici e sono rivisti periodicamente al fine di tenere debitamente conto dei più recenti progressi e pareri scientifici disponibili in tale momento a livello internazionale, rispecchiare l'esigenza di rassicurare il pubblico e fornire a quest'ultimo un livello elevato di protezione, ed evitare divergenze nelle prassi normative internazionali che prevedono livelli di protezione più alti.* [Em. 36]

2. Per imperativi motivi di urgenza ~~debitamente giustificati~~ connessi alle circostanze dell'incidente nucleare o dell'emergenza radiologica, la Commissione adotta un ~~regolamento~~ **atto** di esecuzione immediatamente applicabile, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3. [Em. 37]

3. Nell'elaborazione ~~della proposta dell'atto~~ **di atti** di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e nel corso delle discussioni con il comitato di cui all'articolo 5, la Commissione prende in considerazione le norme fondamentali determinate sulla base degli articoli 30 e 31 del trattato ~~della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio~~, tra cui il principio secondo cui tutte le esposizioni devono essere mantenute al più basso livello ragionevolmente ottenibile, tenendo conto, **in via prioritaria**, dell'esigenza di proteggere la salute pubblica ~~nonché dei~~ **e considerando** i fattori economici e sociali, **in particolare degli strati più vulnerabili della società. Nell'elaborazione di tali atti, la Commissione è assistita da un gruppo indipendente di esperti in materia di salute pubblica, selezionati sulla base delle loro conoscenze e della loro esperienza nel settore della protezione radiologica e della sicurezza alimentare (il «gruppo di esperti»). La Commissione rende pubblica la composizione del gruppo di esperti e le dichiarazioni d'interessi dei suoi membri.** [Em. 38]

3 bis. *Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati in linea con la natura e l'entità delle radiazioni e sono rivisti ogniqualvolta ciò sia necessario alla luce dell'evoluzione della contaminazione. La Commissione si impegna a effettuare il primo riesame al più tardi entro un mese dal verificarsi di un incidente nucleare o di un'emergenza radiologica, al fine di modificare, ove necessario, i livelli massimi ammissibili di radioattività e l'elenco dei radionuclidi.* [Em. 39]

Articolo 4

1. Non appena la Commissione adotta un ~~regolamento~~ **atto** di esecuzione che rende applicabili i livelli massimi ammissibili, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali non conformi a tali livelli massimi ammissibili non possono più essere immessi sul mercato. [Em. 40]

La Commissione mette in atto un regime di responsabilità nucleare con il compito di affrontare le preoccupazioni di tutti gli Stati membri che potrebbero essere colpiti da un incidente nucleare. Tale regime prevede misure compensative appropriate in caso di incidenti nucleari. [Em. 41]

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato se formano oggetto, nel territorio doganale dell'Unione, di una procedura doganale diversa da quella del transito. [Em. 42]

Gli Stati membri monitorano la conformità con i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva sul loro territorio. A tal fine, gli Stati membri organizzano un sistema di controlli ufficiali per i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, e intraprendono altre attività appropriate in funzione delle circostanze, tra cui la comunicazione al pubblico in materia di sicurezza e rischi dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002. [Em. 43]

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, in particolare ~~i casi di violazione dei livelli massimi ammissibili:~~

- a) *la programmazione periodica dei controlli relativi ai livelli massimi ammissibili sul proprio territorio nazionale;*
- b) *i casi di violazione dei livelli massimi ammissibili;*
- c) *la denominazione dei servizi nazionali competenti incaricati dei controlli.*

La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri **nel più breve tempo possibile.**

I casi di violazione dei livelli massimi ammissibili sono notificati attraverso il sistema di allarme rapido di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.

Giovedì 9 luglio 2015

La Commissione impone sanzioni agli Stati membri che omettano essi stessi di imporre sanzioni in caso di immissione sul mercato o esportazione di alimenti per animali con livelli massimi ammissibili superiori. [Em. 44]

3. *Gli Stati membri comunicano al pubblico, principalmente mediante un servizio online, le informazioni relative ai livelli massimi ammissibili, alle situazioni di emergenza e ai casi di violazione dei livelli massimi ammissibili. Al pubblico sono inoltre comunicate le informazioni sui prodotti alimentari suscettibili di accumulare concentrazioni più elevate di radioattività e, in particolare, sul tipo di prodotto, sul marchio, l'origine e la data dell'analisi. [Em. 45]*

4. *I livelli massimi ammissibili fissati negli allegati del presente regolamento tengono conto dell'effetto del decadimento parziale degli isotopi radioattivi nel corso della durata di validità dei prodotti alimentari conservati. A seconda del tipo di contaminazione, per esempio contaminazione da isotopi di iodio, la radioattività di prodotti alimentari conservati è costantemente monitorata. [Em. 46]*

5. *Entro il 31 marzo 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'appropriatezza di un meccanismo per indennizzare gli agricoltori i cui prodotti alimentari siano stati contaminati oltre i livelli massimi ammissibili stabiliti di contaminazione radioattiva e che non possono quindi essere immessi sul mercato. Tale meccanismo dovrà essere basato sul principio «chi inquina paga». La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa intesa a istituire detto meccanismo. [Em. 47]*

Articolo 4 bis

1. *Entro il 31 marzo 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla pertinenza dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva stabiliti negli allegati.*

2. *La relazione consente di verificare se i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva garantiscono l'osservanza del limite di dose efficace di 1 mSv/anno per le persone e se conducono a dosi alla tiroide sufficientemente inferiori al riferimento di 10 mGy raccomandato dall'OMS per la somministrazione di iodio stabile a gruppi particolarmente vulnerabili.*

3. *La relazione valuta la possibilità di rivedere la classificazione dei radionuclidi e di includere il tritio e il carbonio 14 negli allegati del presente regolamento. Nella valutazione di tali livelli massimi ammissibili, la relazione si focalizza sulla protezione dei gruppi più vulnerabili della popolazione, in particolare i bambini, ed esamina se, su tale base, sia appropriato fissare livelli massimi ammissibili per tutte le categorie di popolazione. [Em. 48]*

Articolo 5

1. *La Commissione è assistita dal comitato permanente per ~~la catena alimentare e la salute degli animali~~ **le piante, gli animali, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali** istituito a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 49]*

2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

3. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.*

Articolo 6

*Al fine di garantire che i livelli massimi ammissibili stabiliti negli allegati ~~I, II e III~~ **del presente regolamento** tengano conto di tutti i nuovi dati importanti disponibili, in particolare per quanto riguarda le **più recenti** conoscenze scientifiche, la Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti di cui all'articolo ~~31 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, propone di adattare gli allegati in questione~~ **3, paragrafo 3, presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione corredata, ove necessario, di una proposta per adattare tali allegati e rivedere, se necessario, l'elenco dei radionuclidi.** [Em. 50]*

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Giovedì 9 luglio 2015

Articolo 6 bis

In caso di incidente nucleare o di altra causa di emergenza radiologica che provochi la contaminazione di prodotti alimentari e alimenti per animali, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustri nel dettaglio le misure adottate a norma del presente regolamento e le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2. [Em. 51]

Articolo 7

Il regolamento (Euratom) n. 3954/87, come modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/1989, e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 ⁽¹⁾ e n. 770/90 ⁽²⁾ della Commissione sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato V.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17).

⁽²⁾ Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78).

Giovedì 9 luglio 2015

ALLEGATO I**LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DEI PRODOTTI ALIMENTARI**

Qui di seguito sono riportati i livelli massimi applicabili ai prodotti alimentari:

	Prodotti alimentari (Bq/kg) ⁽¹⁾			
	Alimenti per lattanti ⁽²⁾	Latte e derivati del latte ⁽³⁾	Altri prodotti alimentari esclusi quelli secondari ⁽⁴⁾	Prodotti alimentari liquidi ⁽⁵⁾
Isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90	75	125	750	125
Isotopi dello iodio, in particolare I-131	150	500	2 000	500
Isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241	1	20	80	20
Tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137 ⁽⁶⁾	400	1 000	1 250	1 000

⁽¹⁾ Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo. Gli Stati membri possono formulare raccomandazioni in materia di condizioni di diluizione per garantire il rispetto dei livelli massimi ammissibili fissati dal presente regolamento.

⁽²⁾ Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti alimentari destinati all'alimentazione dei lattanti durante i primi 12 mesi di vita, che soddisfano le esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono condizionati per la vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate con una delle seguenti denominazioni: «alimento per lattanti», «alimento di proseguimento» e «latte di proseguimento», a norma degli articoli 11 e 12 della direttiva 2006/141/CE della Commissione.

⁽³⁾ Per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti di cui ai seguenti codici NC, ivi compresi eventualmente gli adeguamenti che potrebbero esservi apportati ulteriormente: 0401, 0402 (salvo 0402 29 11).

⁽⁴⁾ I prodotti alimentari secondari e i corrispondenti livelli applicabili sono stabiliti all'allegato II.

⁽⁵⁾ Gli alimenti liquidi sono quelli definiti al codice 2009 e al capitolo 22 della nomenclatura combinata. I valori sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori sono applicabili alle forniture di acqua potabile.

⁽⁶⁾ Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi in questo gruppo.

Giovedì 9 luglio 2015

ALLEGATO IILIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DEI PRODOTTI ALIMENTARI SECONDARI

1. Elenco dei prodotti alimentari secondari

Codice NC	Designazione
0703 20 00	Agli (freschi e refrigerati)
0709 59 50	Tartufi (freschi e refrigerati)
0709 99 40	Capperi (freschi e refrigerati)
0711 90 70	Capperi (temporaneamente conservati, ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati)
ex 0712 39 00	Tartufi (secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati)
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0903 00 00	Matè
0904	Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati
0905 00 00	Vaniglia
0906	Cannella e fiori di cinnamomo
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie
1106 20	Farine, semolini e polveri di sago, di radici o tuberi della voce 0714
1108 14 00	Fecola di manioca
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
1301	Gomme, gomme, resine, gomme-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Giovedì 9 luglio 2015

Codice NC	Designazione
1604 31 00	Caviale
1604 32 00	Sucedanei del caviale
1801 00 00	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
2003 90 10	Tartufi (preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico)
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati
2936	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

2. I livelli massimi ammissibili da applicare ai prodotti alimentari secondari di cui al paragrafo 1, sono i seguenti:

	(Bq/kg)
Isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90	7 500
Isotopi dello iodio, in particolare I-131	20 000
Isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241	800
Tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137 ⁽¹⁾	12 500

⁽¹⁾ Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi in questo gruppo.

[Em. 57]

Giovedì 9 luglio 2015

ALLEGATO III**LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI**

I livelli massimi consentiti per il cesio-134 e il cesio-137 sono i seguenti:

Animali	Bq/kg ⁽¹⁾ , ⁽²⁾
Suini	1 250
Pollame, agnelli, vitelli	2 500
Altri	5 000

⁽¹⁾ Questi livelli dovrebbero contribuire all'osservanza dei massimi livelli consentiti per i prodotti alimentari; essi non garantiscono di per se stessi tale osservanza in ogni circostanza e lasciano impregiudicata la necessità di controllare i livelli di contaminazione nei prodotti animali destinati al consumo umano.

⁽²⁾ Questi livelli si applicano agli alimenti per animali pronti per il consumo.

ALLEGATO IV**Regolamenti abrogati**

Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio	(GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11)
Regolamento (Euratom) n. 2218/89 del Consiglio	(GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1)
Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione	(GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17)
Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione	(GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78)

Giovedì 9 luglio 2015

ALLEGATO V**TAVOLA DI CONCORDANZA**

Regolamento (Euratom) n. 3954/ 87	Regolamento (Euratom) n. 944/ 89	Regolamento (Euratom) n. 770/ 90	Il presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1		Articolo 1
			Articolo 1
Articolo 1, paragrafo 2			Articolo 2
Articolo 2, paragrafo 1			Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 2			—
Articolo 3, paragrafo 1			—
Articolo 3, paragrafo 2			Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafi 3 e 4			—
Articolo 4			—
Articolo 5, paragrafo 1			Articolo 6
Articolo 5, paragrafo 2			—
Articolo 6, paragrafo 1			Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2			Articolo 4, paragrafo 2
	Articolo 2		Allegato II, punto 2
—	—	Articolo 1	Allegato III
		—	Articolo 5
Articolo 7			—
—	—	—	Articolo 7
Articolo 8			Articolo 8
Allegato			Allegato I
	Allegato		Allegato II, punto 1
		Allegato	Allegato III
—	—	—	Allegato IV
—	—	—	Allegato V